



*Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97.*

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

### Dispone

1. Al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, prot. n. 2013/151663, il paragrafo “**Decorrenza**” è sostituito dal seguente:

#### **Decorrenza**

Le nuove modalità di compilazione del quadro RW si rendono applicabili a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2013.

Gli adempimenti connessi alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dal 1° luglio 2014.

## **Motivazioni**

L'articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013”, apporta alcune rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, contenente la disciplina del cosiddetto “*monitoraggio fiscale*”, introducendo nuovi obblighi di sostituzione tributaria sui redditi di capitale e diversi originati da investimenti esteri o attività estere di natura finanziaria.

Tenuto conto delle difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti in ordine ai suddetti obblighi e alle necessarie implementazioni procedurali, il provvedimento rinvia al 1° luglio 2014 la decorrenza degli adempimenti connessi alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. Tale rinvio non comporta perdita di gettito, in coerenza con quanto previsto nella Relazione tecnica all'articolo 9 della legge europea 2013, trattandosi di redditi che rimangono soggetti agli obblighi dichiarativi ai fini della autoliquidazione delle imposte a cura del contribuente.

## **Riferimenti normativi**

### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

### *b) Disciplina normativa di riferimento*

Legge 6 agosto 2013, n. 97 (art. 9);

Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (art. 4).

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art. 1, comma 2, lettera u), art. 2 dell'allegato tecnico).

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, prot. n. 2013/151663.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 19 FEB. 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Attilio Befera